

Il Tribunale di Reggio Emilia

Sezione procedure concorsuali

(decreto di ammissione dell'imprenditore alla procedura di omologa del piano di ristrutturazione – art. 64-bis ccii)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Damiano Dazzi** giudice

dott. **Niccolo' Stanzani Maserati** giudice rel.

nel procedimento n. 179 del ruolo generale dell'anno 2024, ha emesso il seguente

d e c r e t o

letto il ricorso ex art. 64-bis ccii depositato in data in data 23/12/2024 dalla EMS Group SpA (p.iva: 01137820351), con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 29, in persona del legale rappresentate pro tempore Valeriano Casci;

rilevato che la domanda è stata approvata e sottoscritta con delibera notarile assunta dal CdA della società ai sensi dell'articolo 120-bis ccii in data 29/11/2024;

che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dell'impresa, coincidente con la sua sede legale;

rilevato che l'impresa svolge attività commerciale (progettazione, produzione e commercio di linee automatiche per il confezionamento e la movimentazione nel settore dell'industria alimentare) e si trova in stato di crisi, essendo incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

osservato che l'art. 64-bis co. 4 ccii prevede che il Tribunale debba valutare (i) la ritualità della proposta e (ii) la correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori;

ritenuta, anzitutto, la ritualità della proposta, avendo la ricorrente provveduto al completo deposito della documentazione prescritta dall'art. 39 commi 1 e 2 ccii;

rilevato inoltre che il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal dott. Piero Aicardi, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, let. o), ccii, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;

rilevato che il piano di risanamento è in continuità diretta e si fonda: (1) sul completamento delle commesse escluse dal perimetro del ramo d'azienda precedentemente ceduto ad E2Pack Srl; (2) sulla cessione degli altri asset non trasferiti a E2Pack Srl; (3) sulla valorizzazione del magazzino;

che la provvista a servizio del piano sarà quindi ritratta: (a) dall'incasso del prezzo relativo alla vendita del ramo di azienda ad E2Pack Srl, nelle sue componenti fissa e variabile; (b) dall'apporto finanziario che sarà reso dal socio di maggioranza Xem S.a.r.l. nella misura di euro 2 mln; (c) dall'extra valore aziendale di euro 3 mln che E2Pack Srl si è impegnata a versare al momento dell'omologa

definitiva del piano; (d) dagli incassi derivanti dal completamento delle commesse di EMS Group SpA, WIP e crediti commerciali; (e) dalla valorizzazione del magazzino di EMS Group SpA; (f) dall'incasso di altri crediti;

rilevato che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di riferimento del piano è quella dell'08/07/2024, coincidente con il momento dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda ad E2Pack Srl;

ritenuto, con il conforto del parere reso dal commissario giudiziale, che per quanto si tratti di una data risalente rispetto al deposito del ricorso (23/12/20204), la sostanziale assenza di attività d'impresa nel secondo semestre del 2024 non possa avere inciso in modo rilevante sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice;

osservato che la proposta prevede la suddivisione dei creditori nelle seguenti sette classi: Classe 1 - Banche ipotecarie; Classe 2 - Banche garantite SACE/MCC/Simest; Classe 3 - Previdenziale; Classe 3-bis - Tributario; Classe 4 - Anticipazioni Finanziarie; Classe 5 - Leasing; Classe 6 - Banche chirografarie;

richiamato, quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dalla ricorrente per la formazione delle classi, il proprio decreto 30/01/2025;

ritenuto quindi, considerata l'attuale formulazione della proposta, come modificata in senso conforme ai rilievi disposti dal Tribunale, che la ricorrente abbia correttamente proceduto alla formazione delle classi per posizione giuridica e interessi economici omogenei dei crediti che le compongono;

visto il parere del commissario giudiziale;

p.q.m.

visti gli articoli 40, 47 co. 2 lett. c) e d), 64-bis e 103 e ss. ccii, così provvede:

I. nomina il dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice delegato alla procedura;

II. conferma come commissario giudiziale il dott. Francesco Notari;

III. stabilisce che i creditori potranno esprimere il proprio voto sulla proposta a far tempo dalle ore 12:00 del giorno **12/05/2025** sino alle ore 12:00 del giorno **16/05/2025**;

IV. dispone che il voto dovrà essere espresso dai creditori con le modalità telematiche che saranno indicate dal commissario giudiziale nell'avviso trasmesso ai sensi dell'art. 104, co. 2, ccii;

V. stabilisce il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la ricorrente dovrà depositare nella cancelleria del Tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato ovvero in alternativa versare sul conto corrente vincolato della procedura, la somma di euro 200.000,00 pari a circa il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

VI. dispone che dalla data della presentazione della domanda e fino all'eventuale omologazione, l'impresa ricorrente conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale, nel prevalente interesse dei creditori;

VII. dispone che l'impresa ricorrente informi preventivamente il commissario giudiziale, per iscritto, del compimento degli atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non siano coerenti rispetto al piano di ristrutturazione;

VIII. dispone che il commissario giudiziale, quando ritenga che un atto di straordinaria amministrazione o un pagamento possano arrecare pregiudizio ai creditori o non siano coerenti rispetto al piano, lo segnali per iscritto all'impresa ricorrente e all'eventuale organo di controllo, provvedendo ad informare immediatamente il Tribunale nel caso in cui l'atto, nonostante la segnalazione, venga comunque compiuto;

IX. dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il presente decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, co. 1 e 2 c.c.i. nonché l'avvertimento che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

Si comunichi alla ricorrente e al commissario giudiziale.

Così deciso in Reggio Emilia il 06/02/2025, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Francesco Parisoli